



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.39 del 25/09/2013

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA NULLI PROCURATORE DISTRATTARIO DEI SIGGRI PUGLISI ALFIA E SANTANGELO ROBERTO, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

L'anno duemilatredici addì venticinque del mese di settembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Borghetti Antonio, Vice Presidente, il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente/Assenti
CORDARO ANDREA	Consigliere	assente
OLIVO GIOVANNI	Consigliere	assente
IARRERA FRANCESCO	Consigliere	assente
VENUTO ANDREA ANTONIO	Consigliere	presente
POLITI LUIGI	Consigliere	assente
SAIJA PAOLO	Consigliere	presente
MENTO FILIPPO	Consigliere	presente
BORGHETTI ANTONIO	Consigliere	presente
REPICI ANTONIA	Consigliere	assente
BARBERA ANTONIO	Consigliere	assente
PREVITI SANDRO	Consigliere	presente
SESTA VALENTINO	Consigliere	assente
BUONOCUORE CONCETTA	Consigliere	assente
MARCIANO' FORTUNATO	Consigliere	presente
PATTI GIUSEPPE	Consigliere	assente

PRESENTI: 6

ASSENTI: 9

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: Venuto Andrea Antonio, Buonocuore Concetta, Marciano' Fortunato

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA NULLI PROCURATORE DISTRATTARIO DEI SIGGRI PUGLISI ALFIA E SANTANGELO ROBERTO, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno 25 settembre 2013, alle ore 18,00, in seduta di inizio sono presenti i Sigg. Consiglieri: **VENUTO** Andrea Antonio, **SAIJA** Paolo, **MENTO** Filippo, **BORGHETTI** Antonio, **PREVITI** Sandro, **MARCIANÒ** Fortunato, (Tot. n. 6 presenti – n. 9 assenti)

Il Vicepresidente Borghetti assume la presidenza e constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

Alle ore 19,00 oltre a quelli presenti alle ore 18,00 **sono presenti i consiglieri Cordaro, Patti e Buonocuore.** (Presenti 9).

Il consigliere Marcianò fa notare che il Sindaco si era impegnato a far sì che i Responsabili e i Revisori fossero presenti in aula, ma essi continuano ad essere assenti da quest'aula. Chiede quindi il rinvio della seduta per permetterne la presenza.

Il consigliere Venuto invita i consiglieri di maggioranza a verificare affinché al di là della sussistenza del numero legale, vi sia stasera la presenza del Sindaco e del Vicesindaco contattandoli per informarsi della loro presenza.

Il consigliere Saija chiede di sapere se corrisponda o no a verità che sarebbe stata diminuita l'indennità dei Revisori. Per quanto riguarda invece i Responsabili dei servizi va verificato a suo parere se le assenze in aula dovrebbero essere valutate per la retribuzione di risultato.

Il Presidente del Consiglio ritiene si possa rinviare la seduta purché il Sindaco imponga ai Responsabili e ai Revisori la loro presenza. Indi decide una brevissima sospensione di 5 minuti onde verificare il possibile arrivo di altri consiglieri o del Sindaco.

Ripresa la seduta il **Presidente del Consiglio** mette ai voti il rinvio della seduta per il giorno 4 Ottobre p.v. alle ore 18,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ALL'UNANIMITA' DEI VOTI ESPRESSI IN MODO PALESE DAI NOVE CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA

DELIBERA

DI RINVIARE la seduta al giorno 4 Ottobre p.v. alle ore 18,00 dandone avviso agli assenti.

Conclusa la discussione sulla domanda di attualità **il presidente del Consiglio** giustifica l'assenza del consigliere Marcianò per motivi di lavoro e passa all'esame della prima proposta all'Ordine del Giorno.

Il consigliere Venuto prende la parola e chiede in base a quale criterio legale il Comune in questo giudizio abbia deciso di opporsi e di affrontare il contenzioso.

Anche **il consigliere Saija** chiede per quale motivo in questo caso si sia arrivati al giudizio e perché negli atti non vi sia traccia dell'attività istruttoria precedente che permetta di capire il processo logico per cui si è arrivati al contenzioso.

Non essendovi altri elementi di discussione **il Presidente del Consiglio** mette in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEI VOTI FAVOREVOLI (Mento, Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti)
E QUATTRO ASTENUTI (Cordaro, Saija, Venuto e Previte)

DELIBERA

DI APPROVARE il punto in discussione avente come oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dell'avv. Daniela Nulli Procuratore Distrattario dei sigg.ri Puglisi Alfia e Santangelo Roberto a norma dell'art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. N° 267/2000".

A questo punto **il Presidente del Consiglio** chiede al Consiglio Comunale di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione stante l'urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEI VOTI FAVOREVOLI (Mento, Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti)
E QUATTRO ASTENUTI (Cordaro, Saija, Venuto e Previte)

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata esecutività della presente proposta.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO – AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 49 del 28/08/2013

Oggetto :

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA NULLI PROCURATORE DISTRATTARIO DEI SIGG.RI PUGLISI ALFIA E SANTANGELO ROBERTO, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1[^], LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

Testo Proposta:

Premesso:

Che, con atto di citazione del 6 dicembre 2011 i Sig.ri Puglisi Alfia e Santangelo Roberto citavano davanti al Giudice di Pace il Comune di Rometta, al fine del risarcimento dei danni subiti nel sinistro accorso al Sig. Santangelo giorno 17 agosto 2011 mentre a bordo del ciclomotore di proprietà della Sig.ra Puglisi transitava in Via Fondaco Nuovo di Rometta Marea;

Che, il Giudice di Pace di Rometta con sentenza n. 67/2013 depositata il 10 maggio 2013 ha dichiarato la responsabilità esclusiva del Comune di Rometta in ordine al verificarsi del sinistro de quò condannandolo al pagamento in favore della Signora Puglisi della somma di € 557,71 a titolo di risarcimento danni al mezzo, in Favore del Signor Santangelo della somma di € 2.799,70 a titolo di risarcimento danni alla persona ed inoltre al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario dell'attore, Avv. Daniela Nulli in € 2.150,34 oltre CPA ed IVA nelle misure di legge;

Atteso che, onde evitare un aggravio di spesa derivante da un probabile atto di precetto occorre procedere alla liquidazione di quanto stabilito con sentenza n. 67/2013;

Ritenuto che il caso in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze esecutive;

Preso atto, per quanto sopra esposto, che al fine di effettuare il relativo pagamento, occorre preliminarmente procedere al riconoscimento del debito di che trattasi;

Dato atto che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell' ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Considerato che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate

di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto che, trattandosi di debito fuori bilancio, l'importo riconosciuto non è suscettibile di pagamento suddivisibile in dodicesimi;

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto rispetta i vincoli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/00, per cui si ritiene doveroso provvedere ad impegnare la suddetta somma onde procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art. 56 del vigente Regolamento di contabilità.


Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL.

PROPONE

1. Prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Riconoscere ai sensi del comma 1°, lett. a), dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del seguente debito fuori bilancio: debito di Euro 577,36 a titolo di risarcimento danni al mezzo alla Signora Puglisi Alfia C.F.PGLLFA54M67L950D, € 2.897,62 a titolo di risarcimento danni alla persona al Signor Santangelo Roberto C.F. SNTRRT82P20F158J;
3. Riconoscere, altresì, il debito di Euro 2.417,76, nei confronti del procuratore distrattario Avv. Daniela Nulli, con Studio legale sito in Messina Via Trento is. 71 n. 15/D giusta sentenza n. 67/13 del Giudice di Pace di Rometta;
4. Finanziare la complessiva somma di Euro 5.892,74 Più € 50,00 per eventuali ulteriori interessi fino al soddisfo con imputazione al codice 1010203 del redigendo bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi ecc...";
5. Dichiarare il conseguente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere al più presto al pagamento delle somme in parola;
6. Trasmettere copia dell'atto che sarà adottato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile ASA
Dott. Maurizio Casale



IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA NULLI PROCURATORE DISTRATTARIO DEI SIGG.RI PUGLISI ALFIA E SANTANGELO ROBERTO, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1[^], LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 29/08/2013

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 05/09/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

Avv. DANIELA NULLI
Via Trento is. 71 n. 15/D - 98123 MESSINA
Tel./Fax 090.2922072 - Cell. 348.9397674
e-mail: avv.danielanulli@hotmail.it
Pec: avv.danielanulli@pec.giuffre.it
Partita IVA: 03142220833

N. 67/13 Sent.
N. 8/2012 R.A.C.
N. 32113 Cronologico
N. 44/13 Repertorio
Comunicazioni



5852
**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Rometta Avv. Salvatore Costantino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 8/2012 R.G. promossa da
PUGLISI ALFIA, C.F. PGLLFA54M67L950D, nata a Villafranca T. (ME) il 27.08.1954, e
SANTANGELO ROBERTO, SNTRRT82P20F158J, nato a Messina il 20.09.1982, entrambi
residenti in Villafranca T., via Vittoria Colonna, n. 8, ed elettivamente domiciliati in Messina,
Viale Libertà, n. 41 (studio legale Wrzy), presso il recapito professionale dell'Avv. Daniela
Nulli, che li rappresenta e difende per procura in atti.

Attori

CONTRO

COMUNE DI ROMETTA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato in giudizio dal
Funzionario dell'Ente, Dott.ssa Giunta Maria.

Convenuto

Avente ad oggetto: Risarcimento danni.

Svolgimento del giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato Puglisi Alfia e Santangelo Roberto convenivano in
giudizio il Comune di Rometta, per sentirlo condannare, previo accertamento della
responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dal ciclomotore di proprietà della prima, MBK
Flipper tg. 1003931, nonché di quelli alla persona patiti dal secondo in data 17.08.2011, alle ore

14,00 circa. Precisavano che l'attore, alla guida del motociclo, stava percorrendo la via Fondaco Nuovo di Rometta Marca, quando a causa di una buca presente sull'asfalto ed evidenziata nelle foto esibite in atti, non segnalata, non visibile ed imprevedibile, finiva rovinosamente a terra. Quantificavano i danni riportati dal ciclomotore di proprietà dell'attrice in complessivi €. 674,83, come da preventivo di spesa che producevano, e chiedevano accertarsi e quantificarsi a mezzo c.t.u. le lesioni patite dall'attore, chiedendone la rifusione dall'Ente convenuto, tenuto alla manutenzione del manto stradale.

Si costituiva in giudizio il Comune di Rometta contestando la domanda attrice sia in ordine all'*an* che in ordine al *quantum debeatur*.

La causa, istruita con produzione documentale e prova per testi, alla udienza del 12.03.2013, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note, veniva assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

Esaminati atti e verbali di causa, la domanda è fondata e merita accoglimento.

I due testi escussi, che, percorrendo la stessa strada a bordo della loro autovettura, hanno visto l'odierno attore rovinare sull'asfalto con il ciclomotore, hanno confermato l'accadimento del sinistro con le modalità esposte nell'atto introduttivo, evidenziando che procedeva ad andatura normale e che la buca, che riconoscevano nelle foto in atti, non era segnalata né visibile perché piena di sabbia, nonché che il conducente riportava lesioni con escoriazioni agli arti superiori ed inferiori.

Quanto riferito concordemente dai testi non risulta smentito né in contrasto con altre emergenze processuali.

Nessuna colpa può essere ascritta alla condotta di guida dell'attore in base alle superiori emergenze istruttorie.

Nella fattispecie, che evidenzia una situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura del bene, per individuare la responsabilità del Comune di Rometta si deve prescindere dalla presenza o meno della prova dell'insidia, pure fornita dagli attori, che è presupposto della



responsabilità generale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., in quanto rileva quella speciale ex art. 2051 c.c., fondata sul rapporto oggettivo tra custode e cosa in custodia, nel quale il primo si accolla *ex lege* i rischi derivanti dalla detenzione della cosa (giur. ormai consolidata della Corte di Cassazione, si cita per tutte Cass. n. 19653/2004).

Quindi avendo gli attori assolto all'onere della prova dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificaione, in assenza di prova contraria che possa escludere la responsabilità presunta del Comune di Rometta, tenuto ad effettuare i necessari interventi di manutenzione idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo e di danno agli utenti, va dichiarata la responsabilità esclusiva dello stesso in ordine al verificarsi del sinistro *de quo*.

Acclarata la responsabilità generale da fatto illecito ex art. 2051 c.c., il Comune di Rometta va condannato al risarcimento dei danni al mezzo ed alla persona patiti dagli attori, come di seguito quantificati e liquidati.

Per il danno al ciclomotore di proprietà dell'attrice, visto le foto del mezzo ed il preventivo di spesa in atti e ritenuta la compatibilità delle riparazioni con la dinamica del sinistro, il decidente ritiene equo e conforme a giustizia, in assenza di prova di spesa, quantificare i danni nella complessiva somma di €. 557,71 (portata dal preventivo di spesa IVA esclusa), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, che vanno a compensare la mancata disponibilità della somma.

Per il danno alla persona dell'attore, esaminata la consulenza tecnica di ufficio e la documentazione medica in atti, l'odierno decidente, condividendo le conclusioni del C.T.U. Dott. Carmelo Cammaroto, il quale ha riscontrato il nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro, riconosce ad esso attore un grado di invalidità permanente pari al 2%, che, tenuto conto dell'età del danneggiato e della natura delle lesioni e valutate nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite nella fattispecie dal medesimo, viene equitativamente quantificata e liquidata in €. 2.000,00, nonché un periodo di invalidità temporanea al 75% di gg. 10 x €. 31,27 (valore giornaliero del triplo della pensione sociale €. 15,70), pari ad €. 312,70, ed

10 SET 2013

Prot. N. 11036



COMUNE di ROMETTA

Provincia di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 49 del 28/08/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Daniela Nulli, procuratore distrattario dei sigg.ri Puglisi Alfia e Santangelo Roberto, a norma dell'art. 194, comma 1, lett."a", del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/08/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Daniela Nulli, procuratore distrattario dei sigg.ri Puglisi Alfia e Santangelo Roberto, a norma dell'art. 194, comma 1, lett."a", del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.";

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto di quanto esposto nella narrativa della sopra richiamata proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, dott. Maurizio Casale;

Visto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso del Responsabile dell'Area Servizio Bilancio e Programmazione, signor Giuseppe Pino;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle funzioni dell'organo di revisione;

Visto l'art. 82, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta la necessità, al fine di evitare aggravio di spese, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 67/13;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 49 del 28/08/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Daniela Nulli, procuratore distrattario dei sigg.ri Puglisi Alfia e Santangelo Roberto, a norma dell'art. 194, comma 1, lett."a", del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.", scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 67/13.

Il collegio fa presente che la deliberazione di approvazione della succitata proposta deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Rometta, 06/09/2013

I Revisori dei Conti

Dott. Maria Lisa

Dott. Riccardo D'Agostino

STUDIO LEGALE

Avv. Daniela Nulli

Via Trento is.71 n.15/D

e-mail: danielanulli@hotmail.it

Partita Iva 03142220833

Tel e Fax 090 2922072

mobile 348 9397674

AVVISO DI PARCELLA

Per i Sigg.ri PUGLISI Alfia e SANTANGELO Roberto

CONTRO

L'Amministrazione Comunale di Rometta

Oggetto: Risarcimento Danni

Valore: € 5.200,00

Oggetto: Sentenza n.67/2013

SPESE

Liquidate in Sentenza	€ 650,34	
N. 2 Marche per diritti Rilascio Copie	€ 12,42	
Sommano	€ 662,76	€ 662,76

COMPENSI

Liquidate in sentenza € 1.500,00

RIMBORSO FORFETTARIO

Il 12,50% di € 500.00 € 187,50

C.A.

Il 4% di € 1.687,50 (1.500,00 + 187,50) € 67,50

TOTALE

€ 2.417,76

Messina,

Avv. Daniela Nulli

ALL "B"

13/09/2013

11218

029926582

Dott. Andrea Antonio Venuto
Consigliere comunale
Gruppo ViviRometta

Al Sig Sindaco del comune di Rometta

Al Presidente del Consiglio comunale
dott. Andrea Cordaro

Oggetto: Domanda di attualità ai sensi dell'art. 63, del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Riferimento: *Situazione ARO rifiuti*

Il sottoscritto Consigliere comunale del Gruppo Consiliare "Vivi Rometta" sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

PREMESSO

che in data 12/09/2013 e 13/09/2013 sul quotidiano Gazzetta del Sud veniva annunciata l'attesa approvazione del Piano d'ambito per la gestione rifiuti dell'Aro formato dai comuni di Rometta, Saponara e Spadafora

CONSIDERATO


che, tale azione è tra le scelte politico-amministrative degli ultimi anni;

CHIEDE

al Sig. di relazionare sullo stato dell'arte della situazione;

Rometta 13/09/2013

Il consigliere comunale
(Andrea Antonio Venuto)



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Andrea Antonio Venuto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 04/12/2013

 Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/12/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- E' divenuta esecutiva il 4/10/2013 ;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 4 dicembre 2013 per l'esecuzione.

Rometta li 4/12/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale